

Dott. Mario D'Havet, designato dalla Federazione nazionale fascista degli artigiani;

Dott. Arnaldo Filippini, designato dalla Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro;

Gr. uff. Aldo Gianni, perito edile, vice presidente della Federazione nazionale fascista dei costruttori edili, imprenditori di opere e industriali affini;

On. Ulisse Iglori, vice presidente della Federazione nazionale fascista costruttori edili, imprenditori di opere e industriali affini e membro del Consiglio della Corporazione delle costruzioni edili;

Cav. uff. ing. Ruggero Pugliese, membro della Giunta esecutiva della Federazione e del Consiglio della Corporazione delle costruzioni edili;

Gr. uff. dott. Francesco Potenza, ispettore generale capo del Segretariato generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici;

Comm. dott. Vincenzo Caffarelli, capo del Servizio contratti presso il Ministero dei lavori pubblici.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1935 - Anno XIII
Registro 8 Lavori pubblici, foglio 182. — BOCCONI.

(2683)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1935-XIII.

Determinazione dell'aliquota della tassa di scambio da riscuotersi sul legname comune rozzo di abete, larice e pino importato dall'estero e destinato alla fabbricazione della cellulosa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 75 a 83 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e l'art. 5 del R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, che disciplinano la riscossione della tassa di scambio sul legname da opera;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1934, concernente la determinazione di una speciale aliquota di tassa di scambio per il legno comune rozzo di abete, larice e pino importato dall'estero e destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa);

Decreta:

Agli effetti della applicazione della tassa di scambio sul legname comune rozzo di abete, larice e pino proveniente dall'estero e destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), l'aliquota della tassa di scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle Dogane all'atto della importazione, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1935, tenuto conto dei prezzi medi del detto legname e della sua destinazione, viene determinato nella misura di L. 0,15 per quintale, limitatamente ai quantitativi importati in esenzione da dazio specifico e da dazio sul valore a norma del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 177, ed entro i limiti del contingentamento annuo previsto dallo stesso decreto-legge ora citato e semprechè siano osservate le norme e condizioni stabilite dal Ministro per le finanze ai fini del beneficio doganale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(2685)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1935-XIII.

Proroga al 31 dicembre dello speciale trattamento di cui al decreto Ministeriale 11 dicembre 1934 concernente la restituzione della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, secondo comma, della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, circa la facoltà di consentire restituzioni della tassa di scambio già corrisposta nel Regno sulle merci esportate;

Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, concernente aumento dell'aliquota della tassa scambio;

Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, col quale vengono dettate nuove norme circa l'applicazione della tassa di scambio per le materie ed i prodotti tessili;

Visto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1934, n. 61658, concernente la restituzione fino al 30 giugno 1935 della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare per un semestre lo speciale trattamento di che al suddetto decreto Ministeriale 11 dicembre 1934, n. 61658;

Decreta:

Articolo unico.

E' prorogato a tutto il 31 dicembre 1935 lo speciale trattamento di che al decreto Ministeriale 11 dicembre 1934, n. 61658, concernente la restituzione della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati sotto l'osservanza delle norme con lo stesso decreto stabilite e richiamate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(2684)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1935-XIII.

Determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale (riposi settimanali per turno del personale).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduti gli articoli 1, n. 14, 5 e 10 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Ritenuto che non occorre, in relazione alle attuali condizioni, provvedere alla emanazione dei decreti previsti dall'articolo 1, n. 14, e dall'art. 10 della legge succitata;

Decreta:

Le attività, alle quali è applicabile il disposto dell'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale (riposi settimanali per turno del personale) sono le seguenti:

TABELLA I.

Operazioni industriali per le quali è applicabile il riposo per turno a norma dell'art. 5, n. 1° e 2° della legge 22 febbraio 1934, n. 370.

Operazioni industriali nelle quali si fa uso di forni a combustione o ad energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione, ed operazioni collegate (art. 5, n. 1).

Operazioni industriali il cui processo debba in tutto od in parte svolgersi in modo continuativo (art. 5, n. 2).

N. d'ordine	Natura della Industria esercitata	Operazioni per le quali è concessa la deroga
1	In tutte le industrie . .	Per il personale addetto alla sorveglianza: — degli apparecchi refrigeranti che non possono cessare di funzionare senza danno del prodotto; — degli essiccatoi; — dei gasogeni.
2	Industrie con uso di forni elettrici per la elaborazione dei prodotti	Per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione dei forni elettrici destinati alla elaborazione dei prodotti, compreso il personale addetto alle lavorazioni collegate, che saranno riconosciute tali dall'Ispettorato corporativo.
3	Industrie con processi elettrolitici.	Per il personale addetto a tali processi, salvo che l'Ispettorato Corporativo ritenga che non ricorra la continuità della lavorazione.
4	Miniere, cave ed industrie estrattive. Lavori stradali ed idraulici, costruzioni di gallerie e di fondazioni pneumatiche.	Per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione: dei forni a fuoco continuo per il trattamento del materiale estratto e per le operazioni collegate, che saranno riconosciute tali dall'Ispettorato corporativo; delle pompe per la eduazione delle acque e di quelle per l'alimentazione dei serbatoi o bacini artificiali e relativo macchinario; del macchinario per la ventilazione dei sotterranei; del macchinario per il mantenimento della pressione nelle fondazioni pneumatiche. Per il personale addetto ai lavori di cave, miniere e lavorazioni ammesse, che a giudizio dell'Ispettorato corporativo richiedessero continuità di funzionamento. Per il personale addetto alle costruzioni di gallerie, quando, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, le condizioni speciali dei terreni attraversati richiedano continuità di lavoro sia per la tutela della incolumità dei lavoratori, sia per la riuscita dell'opera.
5	Conservazione del legname	Per il personale addetto al carico e scarico degli autocarri e delle vasche di impregnazione, nonché ai servizi riconosciuti connessi dall'Ispettorato corporativo.
6	Lavorazione delle treccie di paglia e del truciolo.	Per il personale addetto alle operazioni di sbianca.
7	Fabbricazione di paste alimentari.	Per il personale addetto all'asciugamento e alla essiccazione delle paste.
8	Produzione di liquerizia.	Per il personale addetto alle operazioni di concentrazione, effettuata con processi continui, e per il personale addetto all'esercizio e alla sorveglianza degli asciugatoi.
9	Fabbricazione di salumi e di carni insaccate. Stagionatura dei formaggi.	Per il personale addetto alla sorveglianza dei magazzini di stagionatura.
10	Concerie di pellami.	Per il personale addetto alle operazioni di calcinaggio, tinaggio e stendaggio.
11	Produzione di carta e cellulosa.	Per il personale addetto: alla fabbricazione della cellulosa per via chimica e della pasta di legno per via meccanica ed alla macerazione della paglia e dei canapoli; a tutto il macchinario in quanto ciò sia necessario per alimentare il lavoro delle macchine continue; alle bobinatrici, alle increspatrici ed alle accoppiatrici, quando il loro funzionamento sia collegato, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, a quello delle macchine continue; alla sorveglianza degli asciugatoi per la carta ed i cartoni.
12	Smaltatura del ferro e della ghisa.	Per il personale addetto alle operazioni, che dall'Ispettorato corporativo saranno riconosciute continuative.
13	Industria siderurgica.	Per il personale addetto: all'esercizio, sorveglianza e manutenzione dei forni per la produzione della ghisa, del ferro, dell'acciaio e delle ferro-leghe; all'esercizio, sorveglianza e manutenzione dei forni a riscaldamento, alla laminazione a caldo, ai trattamenti termici; ad altre lavorazioni collegate, che saranno riconosciute tali dall'Ispettorato corporativo.
14	Produzione e lavorazioni dei metalli.	Per il personale addetto alla fusione dei minerali nei forni di produzione dei metalli greggi e alla successiva affinazione in forni. Per il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione dei forni di ricottura, e di quelli di riscaldamento, al solo scopo di mantenerne la temperatura.
15	Fonderie di acciaio, di ghisa malleabile e di altri metalli.	Per il personale addetto all'esercizio e alla sorveglianza dei forni di cottura, delle stufe di essiccazione dei noccioli (anime) e delle forme.
16	Fonderie artistiche di bronzo.	Per il personale addetto alla cottura delle grandi forme a cera persa e all'esercizio dei forni di fusione, per le operazioni rimaste in sospeso il sabato.

N. d'ordine	Natura della Industria esercitata	Operazioni per le quali è concessa la deroga	N. d'ordine	Natura della Industria esercitata	Operazioni per le quali è concessa la deroga
17	Estrazione di terre coloranti.	Per il personale addetto al funzionamento dei forni di torrefazione.	27	Estrazione dell'acido borico.	Per il personale addetto al funzionamento delle pompe e degli apparecchi di concentrazione, alla sorveglianza dei processi di cristallizzazione ed alla sorveglianza dei soffi.
18	Fabbriche di cemento, calce, gesso e laterizi. Fabbriche di materiale refrattario, grès, maioliche, ceramiche e porcellane. Vetriere.	Per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione dei forni a fuoco continuo; per quello addetto, nelle vetriere, alle lavorazioni collegate, riconosciute tali dall'Ispettorato Corporativo; per quello addetto, nelle fabbriche di ceramiche, all'asciugamento degli oggetti foggiate ed al loro ritiro dagli stampi.	28	Produzione di coke e dei sottoprodotti.	Per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione dei forni di distillazione ed alle successive operazioni di lavaggio, condensazione, distillazione e concentrazione dei prodotti ottenuti.
19	Costruzioni e lavori di calcestruzzo, di calce idraulica o di cemento: fabbricazione di piastrelle e di oggetti di cemento.	Per il personale addetto alla bagnatura dei getti.	29	Produzione di glucosio destrina, amido e simili.	Per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione dei forni di essiccazione, e di quelli per la vivificazione del nero animale.
20	Industria del rayon.	Per le operazioni che a giudizio dell'Ispettorato corporativo rivestano carattere di continuità.	30	Estrazione e raffinazione del petrolio; produzione della benzina e degli altri olii combustibili.	Per il personale addetto: al macchinario ed agli altri apparecchi di raccolta del petrolio; alla manutenzione degli apparecchi di distillazione, ridistillazione e raffinazione continua, nonchè alle operazioni connesse, riconosciute tali dall'Ispettorato corporativo.
21	Pettinatura cascami di seta e macerazione del lino e della canapa.	Per il personale addetto alle vasche di macerazione ed agli asciugatoi.	31	Fabbriche di birra.	Per il personale addetto a tutte le operazioni di produzione, imbottigliamento, spedizione e distribuzione a domicilio della birra.
22	Tintoria e candeggio di filati e di tessuti e stamperia di tessuti.	Per il personale addetto: al rimescolamento dei tini d'indaco; alla sorveglianza delle camere di ossidazione; alle operazioni di candeggio che non possono essere differite al lunedì, a giudizio dell'Ispettorato corporativo.	32	Produzione degli estratti tannici.	Per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di estrazione ed alle operazioni strettamente collegate, riconosciute tali dall'Ispettorato corporativo.
23	Industrie chimiche e farmaceutiche.	Per il personale addetto: ai forni di ossidazione, riduzione, calcinazione; ai processi di fermentazione, di distillazione, di rettificazione, di concentrazione, di diffusione e di cristallizzazione, quando queste operazioni, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, rivestano carattere di continuità o non possano essere differite senza danno del prodotto; agli apparecchi il cui funzionamento, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, sia collegato con quello degli apparecchi destinati a compimento delle suddette operazioni.	33	Produzione dello zucchero di barbabietola.	Per il personale addetto: alle operazioni di carico, scarico e trasporto delle barbabietole, di fabbricazione e di raffinazione dello zucchero grezzo, nonchè alla successiva lavorazione delle melasse, escluso il lavoro di imballaggio dei prodotti.
24	Raffinerie di zolfo.	Per il personale addetto ai forni di raffinazione.	34	Estrazione di sostanze grasse dalle olive, dalle ossa, e da altri cascami, con benzina, solfuro di carbonio o altri solventi.	Per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione degli apparecchi di esaurimento e di recupero del solvente puro di carbonio e di altri solventi.
25	Produzione di solfuro di carbonio.	Per il personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione dei forni e delle storte e alle operazioni di immediata purificazione del prodotto.	35	Fabbricazione della colla, della gelatina e dei concimi chimici dalle ossa.	Per il personale addetto: all'esercizio e alla manutenzione degli apparecchi a funzionamento continuo per la estrazione della gelatina dalle ossa; al funzionamento dei ventilatori.
26	Produzione dell'acido solforico.	Per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione: degli impianti di produzione col processo delle camere di piombo; degli apparecchi per la concentrazione del prodotto; degli apparecchi di produzione dello « Oleum » col processo catalitico.	36	Fabbricazione di sapone e di candele steariche.	Per il personale addetto agli asciugatoi dei saponi, all'estrazione ed alla purificazione delle acque glicerate, salvo che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, non ricorra il carattere di continuità.
			37	Fabbricazione dell'ossigeno con aria liquida.	Per il personale addetto agli apparecchi per la produzione dell'ossigeno e alla carica delle bombole.

TABELLA II.

Operazioni industriali per le quali è applicabile il riposo settimanale per turno a norma dell'art. 5, n. 3 della legge 22 febbraio 1934, n. 370.

Industrie di stagione per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima od al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione.

N. d'ordine	Natura della Industria esercitata	Operazioni per le quali è concessa la deroga
1	Saline.	Per il personale addetto alla raccolta del sale.
2	Miniere e cave di alta montagna.	Per il personale addetto all'estrazione del minerale, quando tale operazione, a giudizio dell'Ispettorato corporativo non si possa compiere nei mesi invernali.
3	Lavorazione del pesce.	Per il personale addetto a tutte le operazioni di confezionatura e spedizione del pesce fresco, di conservazione del pesce sotto olio, in salamoia, marinato, ecc.
4	Lavorazione e conservazione di uccelli e selvaggina.	Per il personale addetto a tutte le operazioni, compresa la spedizione.
5	Industria dei caseifici.	Per il personale addetto a tutte le operazioni, compresa la spedizione.
6	Lavorazione di frutta, ortaggi, fiori e foglie fresche.	Per il personale addetto alla ricezione, alla manipolazione, all'imballaggio e alla spedizione.
7	Lavorazione degli agrumi e dei loro derivati.	Per il personale addetto: al trasporto, carico e scarico degli agrumi; al confezionamento e all'imballaggio degli agrumi destinati all'esportazione; alla estrazione delle essenze, alla fabbricazione dell'agro cotto, del citrato di calcio e degli agrumi salati.
8	Produzione del vino.	Per il personale addetto alle operazioni di trasporto e pigiatura dell'uva, di travasamento, di cottura del mosto e torchiatura delle vinacce.
9	Produzione dell'olio dalle olive fresche.	Per il personale addetto alle operazioni di ricevimento e di torchiatura delle olive, di filtrazione e di chiarificazione dell'olio.
10	Fabbricazione di cellule per la confezione seme-bachi.	Per il personale addetto alla fabbricazione delle cellule nelle sei settimane precedenti alla confezione del seme.
11	Confezione seme-bachi.	Per tutto il personale, durante lo sfarfallamento delle crisalidi.
12	Esercizio di macchine per la trebbiatura dei cereali, dei semi minuti e per la sgranatura del mais.	Per tutto il personale addetto a prestare servizio presso le macchine.
13	Produzione di conserve alimentari.	Per il personale addetto alle operazioni di ricevimento e di manipolazione necessarie per arrestare alterazioni della materia prima.

N. d'ordine	Natura della Industria esercitata	Operazioni per le quali è concessa la deroga
14	Produzione di frutta candite e di mostarde.	Per il personale addetto alle operazioni di ricezione, pulitura e prima cottura delle frutta.
15	Produzione di cioccolata, panforte, torrone, biscotti.	Per il personale addetto alle operazioni di fabbricazione e di spedizione, nelle tre settimane precedenti la Pasqua ed il Natale.
16	Produzione di acque minerali, artificiali e affini.	Nei mesi da maggio a tutto ottobre per il personale addetto alla fabbricazione, all'imbottigliamento, alla spedizione e alla distribuzione.
17	Produzione di gelati.	Per il personale addetto a tutte le operazioni.
18	Aziende di riscaldamento	Per il personale addetto al servizio ed alla manutenzione degli apparecchi di riscaldamento.
19	Industrie che trattano materie di facile putrescibilità.	Nelle stagioni e per le operazioni che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, saranno riconosciute necessarie per impedire la putrefazione delle materie prime.
20	Riparazione di macchine agricole e di macchine per recipienti per il vino e per l'olio.	Per il personale addetto ai lavori urgenti di riparazione delle macchine e dei recipienti, nei mesi da luglio ad ottobre.
21	Industrie meccaniche.	Per il personale strettamente necessario per la ultimazione in tempo utile di macchine, motori od apparecchi destinati ad esposizioni, corse, o gare per pubbliche forniture.

TABELLA III.

Attività per le quali è applicabile il riposo settimanale per turno a norma dell'art. 5, n. 4 della legge 22 febbraio 1934, n. 370.

Attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità.

N. d'ordine	Natura della Industria esercitata	Operazioni per le quali è concessa la deroga
1	Industria della pastorizzazione del latte.	Per il personale addetto alle operazioni di ricezione, al trattamento, all'imbottigliamento ed alla distribuzione del latte.
2	Mattatoi.	Per il solo personale addetto: agli apparecchi refrigeranti e di disinfezione; alla uccisione ed alla distruzione di animali affetti da malattie contagiose o dannose alla salute pubblica.
3	Lavori di mascealcia.	Per tutto il personale.
4	Lavori di manutenzione degli ascensori.	Per il personale addetto ai servizi di riparazione strettamente necessari al funzionamento degli ascensori.

N. d'ordine	Natura della Industria esercitata	Operazioni per le quali è concessa la deroga	N. d'ordine	Natura della Industria esercitata	Operazioni per le quali è concessa la deroga
5	Cantieri navali e bacini di carenaggio.	Per il personale addetto alle operazioni di varo ed alla riparazione di navi in corso di navigazione.	15	Lavori di carico e scarico, di trasporto di merci; fluitazione, raccolta e avvallamento dei tronchi di alberi.	Per tutto il personale.
6	Produzione e distribuzione dell'acqua potabile.	Per il personale addetto: al servizio delle pompe ed alle riparazioni delle tubazioni e degli impianti, quando queste riparazioni rivestano carattere di urgenza; alla sorveglianza delle opere idrauliche.	16	Trasmissioni telefoniche, telegrafiche e radiotelegrafiche; recapito di telegrammi e di espres- si postali.	Per il personale addettovi.
7	Eduzione delle acque di prosciugamento, sollevazione e conduzione delle acque per irrigazione o forza motrice.	Per il personale addetto: all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti, delle opere idrauliche e dei canali; alla distribuzione dell'acqua.	17	Stabilimenti di bagni, compresi i termali, e di acque minerali.	Per tutto il personale.
8	Produzione e distribuzione del ghiaccio artificiale; magazzini frigoriferi; depositi di ghiaccio artificiale e naturale.	Per il personale addetto: al macchinario per la fabbricazione del ghiaccio; alla sua distribuzione ai consumatori; all'esercizio e alla manutenzione degli impianti e dei magazzini frigoriferi.	18	Case di salute e di cura: gabinetti e ambulatori medico - chirurgici e dentistici.	Per tutto il personale.
9	Produzione e distribuzione di energia elettrica sia per forza motrice che per illuminazione.	Per il personale addetto: alla sorveglianza e manutenzione degli edifici di presa, dei canali di carico e scarico; all'esercizio delle centrali elettriche e delle officine sussidiarie a vapore o con motori termici; alla sorveglianza delle linee, dei trasformatori e degli impianti.	19	Farmacie.	Per tutto il personale.
10	Produzione e distribuzione del gas illuminante.	Per il personale addetto all'esercizio, sorveglianza e manutenzione dei forni per la distillazione e alle operazioni susseguenti; per gli accenditori e per il personale addetto alla manutenzione e riparazione delle tubazioni, purchè dette riparazioni rivestano carattere di urgenza.	20	Commercio all'ingrosso di generi alimentari deperibili.	Per il personale addetto al ricevimento, alla manipolazione, alla consegna e spedizione del latte, del pesce, delle frutta, delle verdure e di altri generi alimentari facilmente deperibili.
11	Industria tipografica, editoriale e legatoria.	Per il personale addetto alla composizione e alla stampa: dei documenti necessari al funzionamento delle Camere legislative, dei documenti richiesti dalle pubbliche autorità; degli annunci mortuari e di spettacoli pubblici. Per il personale addetto alla pubblicazione, legatura e spedizione dei libri scolastici, nei mesi di agosto e di settembre.	21	Vendita al minuto di generi alimentari e di combustibili.	Per tutto il personale, compreso quello addetto alle operazioni preparatorie e di carattere industriale che, in considerazione della deperibilità del prodotto, non possono essere anticipate.
12	Trasporto di persone per vie terrestri, aeree ed aeree; noleggio dei mezzi di trasporto; assistenza automobilistica.	Per tutto il personale.	22	Vendita al minuto di fiori.	Per tutto il personale.
13	Riparazioni urgenti ai tassametri per vetture pubbliche.	Per il personale addetto esclusivamente alla riparazione e alla sostituzione dei tassametri.	23	Rivendita di generi di privativa e vendita di articoli per fumatori, quando sia eseguita negli stessi locali della rivendita.	Per tutto il personale.
14	Distribuzione e vendita di carburanti e lubrificanti per automobili, motocicli, aeromobili.	Per il personale addettovi.	24	Vendita di cartoline illustrate nei musei, nelle rivendite di generi di privativa, nei negozi nei quali la vendita di cartoline costituisca la attività esclusiva o decisamente prevalente, nonchè nei negozi che esplicano attività per le quali è ammesso l'esercizio domenicale.	Per il personale addettovi.
			25	Ristoranti, trattorie, osterie, caffè, bars, latterie; fabbricazione e vendita di pane e di pasticceria; vendita di dolci; bigliardi.	Per il personale addettovi.
			26	Laboratori di parrucchieri da uomo e da donna.	Per il personale addettovi.
			27	Affissioni e pubblicità luminose.	Per il personale addettovi.
			28	Aziende di informazioni e agenzie turistiche.	Per tutto il personale.

N. d'ordine	Natura della Industria esercitata	Operazioni per le quali è concessa la deroga
29	Pubbliche fiere, mostre ed esposizioni.	Per il personale addettopi, dipendenti dall'Ente organizzatore o dagli espositori.
30	Spettacoli e divertimenti pubblici.	Per tutto il personale addettopi, compreso quello dipendente dalle aziende che provvedono all'allestimento ed ai materiali necessari per gli spettacoli.
31	Pubblica nettezza.	Per il personale addetto: alla raccolta delle spazzature, al trasporto e al trattamento delle medesime; al servizio di innaffiamento stradale.
32	Pulizia di vetri e pavimenti e spazzatura degli uffici e degli esercizi.	Per il personale addetto a lavori che non possono essere eseguiti nei giorni feriali senza danno per il regolare funzionamento degli uffici e degli esercizi.
33	Vuotatura dei pozzi neri.	Per il personale addettopi.
34	Vigilanza notturna e diurna.	Per il personale di vigilanza.
35	Pompe funebri.	Per tutto il personale.
36	Riscossione delle imposte di consumo e delle tasse.	Per il personale addetto ai servizi di riscossione, vigilanza ed accertamento delle imposte.
37	Musci.	Per il personale addettopi.
38	Convitti di educazione e di istruzione.	Per il personale preposto alla assistenza dei convittori e per quello addetto a tutti i servizi della convivenza.

Cessa di aver vigore il decreto Ministeriale 11 settembre 1934, col quale si è stabilita la provvisoria applicazione delle tabelle A, B, I, II, III e IV, annesse al regolamento approvato con R. decreto 8 agosto 1908, n. 592.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(2563)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-4122-29-V

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Laurencich vedova Anna fu Luigi nata Bose, nata a Umago il 31 maggio 1873 e residente a Trieste, via F. Venezian, 27, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Iolanda fu Giovanni, nata il 14 agosto 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(13231)

N. 11419-4123-29-V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurencich Francesco fu Giovanni, nato a Trieste il 20 settembre 1887 e residente a Trieste, Rozzol 258, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(13232)

N. 11419-4124-29-V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurencich Pietro fu Giovanni, nato a Trieste il 24 giugno 1904 e residente a Trieste, S. Maria Maddalena Superiore 138, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI.

Il prefetto: TIENGO.

(13233)